

**museo
nazionale
romano**

parco
archeologico
campi
flegrei
O

AMERICAN ACADEMY
IN ROME

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

TRA

il **Museo Nazionale Romano**, C.F. 97902780580, con sede legale in Via S. Apollinare, 8 – 00186 Roma, rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi (di seguito anche il “MNR”)

Il **Parco Archeologico dei Campi Flegrei**, C.F. 95234940633 con sede in Rione Terra, Palazzo De Fraja - 80078 Pozzuoli (NA), rappresentato dal Direttore Dott. Fabio Pagano (di seguito il “Parco”)

L’**American Academy in Rome**, C.F. 80089770582, con sede legale in Via Angelo Masina, 5 - 00153 Roma, rappresentata dalla Direttrice Prof.ssa Aliza Wong (di seguito l’“Accademia”),

E **Christina Nakou**, nata ad Atene il 18/1/1973 CF EL 028319829, residente ad Atene in Via Daskalogianni 4, con sede in Via Ameinokleous 18, 11744, Atene, di seguito anche “l’artista”, e unitamente al MNR, al Parco e all’Accademia, “le parti”

PREMESSO CHE

- il MNR è un ufficio di livello generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria;
- in base al proprio Statuto, approvato con D.M. 191 del 5 aprile 2018, il MNR ha il compito di acquisire e conservare le collezioni di antichità ricadenti nella propria competenza, al fine della loro salvaguardia, valorizzazione e presentazione al pubblico; si impegna all’organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; assicura la sua missione anche attraverso attività mirate a rendere il Museo un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e incoraggiarne la domanda;
- il MNR ha in consegna i siti di Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e Crypta Balbi;
- il MNR in quanto tale è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo che ha tra i propri compiti istituzionali la valorizzazione dei siti in consegna, e a tal fine predispone una programmazione di attività culturali, tra le quali le esposizioni temporanee;
- Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei è stato istituito con il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44 e che il D.M. 9 aprile 2016, n. 198 recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici

- e istituti e luoghi di cultura di rilevante interesse nazionale”, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 44/2016, annovera il Parco tra quelli di rilevante interesse nazionale;
- Il Parco annovera tra i siti in consegna il Castello di Baia, secondo il D.M: n. 53 del 9 Febbraio 2024;
 - Al Castello di Baia verrà allestita l’opera di Christina Nakou denominata *Mosaico di Antikythera*;
 - L’American Academy in Rome è una delle principali istituzioni americane all’estero per lo studio e per la ricerca avanza nelle arti e nelle discipline umanistiche.
 - l’Accademia accoglie Christina Nakou in qualità di *visiting artist extra muros* dal 20 febbraio al 31 marzo 2026;
 - con nota del 5 febbraio 2026, acquisita agli atti d’ufficio con prot. 387 del 16 febbraio 2026, l’artista Christina Nakou ha trasmesso al MNR la proposta di collaborazione circa il progetto *La creazione del Mosaico di Antikythera. Open studio al Museo Nazionale Romano*.
 - è pertanto interesse delle Parti formalizzare, attraverso apposito atto convenzionale, la *partnership* sopra richiamata.

**Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1
- Premesse -**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche ai fini della sua interpretazione.

**ART. 2
- Oggetto -**

Costituisce oggetto della presente collaborazione la *partnership* intercorrente tra le Parti per l’organizzazione del progetto *La creazione del Mosaico di Antikythera. Open studio al Museo Nazionale Romano*, volto a realizzare negli spazi della Sala IV di Palazzo Massimo, in modalità di *open studio*, la creazione del Mosaico che poi sarà allestito presso il Castello di Baia.

I visitatori potranno assistere di persona alla creazione del mosaico per tutta la durata dell’evento, e inoltre sono in programma workshop di accessibilità e di conoscenza della storia del mosaico destinati ai diversi pubblici e in collaborazione con il servizio educativo.

L’attività si svolgerà dalla data della sottoscrizione fino al 31 marzo 2026 nella Sala IV della sede di Palazzo Massimo del Museo Nazionale Romano; e l’artista avrà accesso allo spazio **dal martedì alla domenica in orario 14:00 -19.00.**

L'attività proseguirà poi con l'esposizione del mosaico realizzato presso gli spazi del Castello di Baia.

ART. 3
- Obblighi delle Parti -

Le Parti metteranno a disposizione le proprie competenze e le alte professionalità scientifiche per la realizzazione della finalità del presente Accordo.

Si precisa che:

- Ogni attività seguirà lo svolgimento concordato fra le Parti;
- Qualsivoglia variazione rispetto al progetto concordato fra le Parti dovrà essere preventivamente comunicata ed espressamente autorizzata dal MNR;
- Ciascuna Parte contribuisce all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento con proprie risorse umane e strumentali, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Le Parti si impegnano a:

- condividere le specifiche modalità organizzative delle attività, comunicando tempestivamente qualsivoglia variazione del programma concordato;
- utilizzare i rispettivi loghi ufficiali nell'ambito delle comunicazioni legate alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2, secondo quanto specificato all'art. 5 del presente Protocollo d'Intesa;
- attenersi al rispetto dei valori artistici e storici del sito e a tutte le disposizioni di tutela dettate, nello specifico, dal MNR;
- attenersi all'osservanza della normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza antincendio, e di quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro e s.m.i., come meglio specificato all'art. 7 del presente Protocollo d'Intesa.
- Restituire gli spazi museali utilizzati per la mostra nelle medesime condizioni in cui saranno consegnati.

Il MNR si impegna a:

- garantire la disponibilità della Sala IV di Palazzo Massimo per i giorni indicati al precedente articolo.
- valutare il concept e il progetto (Allegato 1), e le modalità operative della realizzazione dell'attività, comunicando tempestivamente eventuali osservazioni al fine di garantire la tutela degli spazi, e la piena sicurezza dei visitatori;
- mettere in atto ogni azione e dare ogni indicazione volta alla tutela;

- comunicare eventuali osservazioni al progetto di identità visiva, al fine di assicurarne la compatibilità con quella del MNR;
- sostenere, in relazione ai luoghi, i costi relativi a energia elettrica, consumi idrici e riscaldamento, impianti antintrusione, manutenzione e controllo degli impianti e alla vigilanza.

Il Parco si impegna a:

- garantire gli spazi adeguati all'esposizione del mosaico realizzato presso gli spazi del Castello di Baia;
- mettere in atto ogni azione e dare ogni indicazione volta alla tutela;
- sostenere, in relazione ai luoghi, i costi relativi a energia elettrica, consumi idrici e riscaldamento, impianti antintrusione, manutenzione e controllo degli impianti e alla vigilanza.

ART. 4

-Impegno di reciprocità-

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dal rapporto collaborativo attivato dal presente Accordo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare aspetti non esplicitamente previsti dal presente Accordo.

ART. 5

-Diritto d'immagine e Pubblicità-

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine comune relativa alla realizzazione dell'oggetto di cui al presente accordo. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo.

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui

all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso delle Parti.

ART. 6

- Criteri di utilizzazione degli spazi -

Le operazioni di allestimento, disallestimento, carico e scarico di materiali e delle opere oggetto dell'attività, e ogni altra attività necessaria saranno effettuate secondo le procedure individuate e comunicate dal MNR e dal Parco.

ART. 7

- Responsabilità delle Parti -

L'Artista si impegna ad attivare con primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi con validità dalla sottoscrizione della presente convenzione sino al completamento di tutte le attività collegate alla stessa, con massimale commisurato all'entità del rischio, per sinistro, per persone e per cose, compresi i beni culturali, ubicati nella Sala IV di Palazzo Massimo. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al MNR e al Parco prima dell'accesso nella sede museale per l'allestimento;

L'Artista esonera e dichiara fin d'ora di voler tenere indenne il MNR e il Parco da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti alla presente convenzione.

L'Artista esonera il MNR e il Parco da ogni e qualsiasi compartecipazione ad eventuali perdite e/o danni che si dovessero verificare nella realizzazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, e libera da qualsiasi responsabilità il MNR e il Parco, i rappresentanti e ogni dipendente in caso di qualsivoglia evento che comporti il danneggiamento, alterazione del supporto o altro da imputare alle condizioni microclimatiche e all'esposizione della luce delle sale espositive, o a furto, smarrimento o distruzione di tutta o parte dell'opera, rinunciando quindi a qualsiasi richiesta o azione legale di rivalsa. Eventuali danni o furti all'opera dovranno comunque essere immediatamente comunicati al MNR e al Parco.

L'Artista in particolare si obbliga a manlevare, a tenere indenne ed a garantire il MNR e il Parco da qualsivoglia azione esperita in sede civile, penale e/o amministrativa, nonché da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata e/o promossa da dipendenti, ausiliari, collaboratori della stessa, ed in genere da coloro che hanno prestato attività lavorativa, anche in via autonoma ed intellettuale, comprese le società di gestione dei diritti; a manlevare e tenere indenne il MNR e il Parco da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da soggetti terzi (ivi inclusi Enti tributari, Ispettorato del lavoro, Enti previdenziali e

assicurativi), e a tenere indenne e manlevato il MNR e il Parco per quanto concerne eventuali infortuni e/o danni esclusivamente verificatisi nella Sala IV di Palazzo Massimo, durante gli orari sopra indicati per i quali il proprio personale dipendente e/o propri collaboratori non risultino indennizzati ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'artista adotterà tutte le precauzioni ragionevoli e pertinenti per proteggere la Sala IV e, in particolare, si impegnerà a coprire il pavimento attorno e sotto il suo tavolo di lavoro con una superficie di plastica. L'attività durerà dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 29 marzo 2026. L'Artista avrà accesso allo spazio dal martedì alla domenica dalle 14.00 alle 19.00: la sala rimarrà chiusa e non accessibile al pubblico negli altri giorni ed orari.

La performance dell'artista nella Sala IV consiste esplicitamente e specificamente alla creazione di un mosaico con metodo indiretto, e sarà realizzata con tutti gli opportuni accorgimenti e senza l'utilizzo di materiali tossici.

ART. 8

- Cessione e modifica contrattuale -

La presente convenzione non può essere ceduta a pena di nullità. Qualsiasi modifica e/o integrazione della stessa dovrà essere concordata preventivamente tra le Parti per iscritto ed osservando le stesse formalità seguite per la sottoscrizione della stessa.

ART. 9

- Proprietà intellettuale -

La proprietà intellettuale del progetto è dell'artista, che potrà replicare e/o esportare il progetto liberamente, senza limiti temporali e/o territoriali.

Resta inteso che le Parti saranno tenute ad utilizzare congiuntamente i loghi ufficiali di tutte le Parti anche per le campagne di comunicazione diverse da quelle già concordate.

Sono autorizzate le riprese dell'esposizione nei giorni antecedenti all'apertura al pubblico, al fine della sua promozione, condividendo con il MNR e il Parco il girato e le immagini;

Le Parti sono autorizzate, inoltre, ad effettuare riprese durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, e di tutti gli eventi ad esso connessi, organizzati presso il MNR o il Parco, e ad utilizzare le immagini per la promozione del progetto, previa condivisione con le Parti.

ART. 10

- Riservatezza -

Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo e per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione dati, notizie, informazioni confidenziali di cui siano venute a

conoscenza per la realizzazione del progetto. Tale obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata della convenzione ed anche successivamente alla cessazione della stessa.

Gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo si intendono estesi anche ai dipendenti, ai collaboratori di entrambe le Parti.

ART. 11

- Durata -

La presente convenzione avrà validità dalla sua sottoscrizione sino alla conclusione delle operazioni di disallestimento e alla riconsegna degli spazi.

ART. 12

- Oneri per l'attuazione -

Il presente accordo non comporta oneri di spesa per le parti.

ART. 13

- Disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro -

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale delle Parti contraenti è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari ed i documenti in materia di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel reciproco rispetto delle misure di sicurezza approvate in ottemperanza alla normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni stabilite dai datori di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle sedi di propria competenza.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della

struttura/ente di provenienza.

ART. 14

- Risoluzione -

In caso di inadempimento di una della Parti ad una o più previsioni contenute nella presente convenzione, la parte adempiente potrà richiederne la risoluzione, riservandosi ogni azione a tutela dei danni eventualmente subiti, senza che alla parte inadempiente sia dovuto alcun indennizzo.

ART. 15

-Trattamento dei dati personali-

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (U E) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR).

ART. 16

- Foro competente -

La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra le Parti nell'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario; sarà competente il Tribunale di Roma, restando esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17

- Spese -

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e s.m.i.

ART. 18
- Miscellanea -

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, saranno applicabili le norme di legge vigenti in materia.

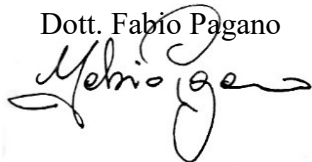
Letto, confermato e sottoscritto.

**Museo Nazionale
Romano**

La Direttrice
Dott.ssa Federica
Rinaldi

**Parco Archeologico
dei Campi Flegrei**

Il Direttore
Dott. Fabio Pagano



**American Academy in
Rome**

La Direttrice
Prof.ssa Aliza Wong



**Christina
Nakou**
L'Artista

